



\*\*\*Copia\*\*\*

# COMUNE DI ALTOMONTE

(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 28/07/2015

### OGGETTO:

**I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015/COMPONENTE IMU.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente
1.	Dott. LATEANO GIUSEPPE Sindaco	Sì
2.	Dott. COPPOLA FRANCESCO Vice Sindaco	Sì
3.	Rag. GIGLIO DOMENICO Consigliere	Sì
4.	Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO Consigliere	Sì
5.	Dott.ssa BERLINGIERI ELVIRA Consigliere	Sì
6.	Dott. VITIRITTI ROSARIO MICHELE Consigliere	Sì
7.	Rag. GERMANO LIA Consigliere	Sì
8.	Dott. VERTA DANILO Consigliere	Sì
9.	Dott.ssa FITTIPALDI LINA Consigliere	Sì
10.	Per. Ind. IANNUZZI FRANCESCO Consigliere	Sì
11.	Sig. PROVENZALE FRANCESCO Consigliere	Sì
12.	Dott. D'INGIANNIA ANTONIO PIO Consigliere	Sì
13.	Geom. COPPOLA GIANPIETRO Consigliere	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dott.ssa FITTIPALDI LINA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giulietta Covello, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Illustra il provvedimento **l'Assessore al Bilancio rag. Domenico Giglio** il quale comunica, altresì, che le aliquote, nonostante le difficoltà, non sono state aumentate.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio rag. Domenico Giglio e la discussione che vi ha fatto seguito, in allegato al presente atto;

**RISCONTRATA** l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi programmi dell'amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello statuto comunale e dell'art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al Consiglio Comunale ;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;

**POSTA** a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Con voti favorevoli, n°13 su n°13 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** e far propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott. Mattano' Costantino, avente ad oggetto: **"I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015/COMPONENTE IMU."**

Con separata votazione, con voti favorevoli, n°13 su n°13 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

---

### **Letto, confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to: Dott.ssa FITTIPALDI LINA

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Giulietta Covello



# COMUNE DI ALTOMONTE

(Provincia di Cosenza)

## Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale del 28 luglio 2015

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to: (Dott.ssa FITTIPALDI LINA)

Il Segretario Comunale  
F.to: (Dott.ssa Giulietta Covello)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

#### OGGETTO:

**I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015/COMPONENTE IMU.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** Dott. MATTANO' Costantino

#### VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, «*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**ATTESO** che con la legge n. 228/2012, (Legge stabilità anno 2013), è stato riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, lasciando ai comuni solo la quota derivante da eventuali incrementi;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO**, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

**TENUTO CONTO** che il decreto interministeriale del 28/11/2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni montani;

**CONSIDERATO** che con successivo Decreto Legge n.4 del 24/01/2015, viene stabilito che "a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del D.L. 30/12/1972, n.504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.L.vo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

**ACCERTATO** che il Comune di Altomonte è stato riclassificato come **comune non montano** e, per l'effetto de Decreto Legge 24/01/2015 n.4, i terreni agricoli ricompresi nel nostro territorio risultano assoggettati all'IMU, senza alcuna eccezione;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 37 del 04/05/2015 di Nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU;

**RILEVATO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2015, già differito con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, prima al 31 marzo del corrente anno e successivamente al 31 maggio è stato ulteriormente differito con successivo decreto al 30 luglio 2015;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare e stabilire, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato, **COMPRESIVA ANCHE DELL'ALIQUOTA SUI TERRENI AGRICOLI**, nel rispetto del vincolo stabilito dall'art.677, articolo 1, della Legge n.147/2013:

**- ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze);

**- ALIQUOTA 10,60 per mille** (per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014);

**- ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);**

**- ALIQUOTA 7,60 per mille ( per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati);**

Stimato, in via presuntiva il gettito IMU, per l'anno 2015, in complessivi **Euro 581.000,00;**

**PROPONE**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **Determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU"**  
**anno 2015:**

<b>TIPOLOGIA / CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO</b>	<b>ALIQUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE</b>	<b>ALIQUOTA COMPLESSIVA DALL'1/01/2015</b>
Abitazioni principali (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	0,00%	0,40%	0,40%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso a parenti (limitatamente al primo immobile fare riferimento alla TASI)	0,00%	0,66%	<b>0,66%</b>

Fabbricati categoria catastale A	0,00%	0,76%	<b>0,76%</b>
Fabbricati categoria catastale D/1	0,76%	0,30%	<b>1,06%</b>
Fabbricati categoria catastale D (con esclusione dei D/1)	0,76%	0,00%	<b>0,76%</b>
Fabbricati scritture contabili	0,76%	0,30%	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	0,00%	0,76%	<b>0,76%</b>
Fabbricati categoria catastale B	0,00%	0,76%	<b>0,76%</b>
Terreni agricoli ( coltivati e non)	0,00%	0,76%	<b>0,76%</b>
catastale C	0,00%	0, Fabbricati categoria 76%	<b>0,76%</b>

3) **dare atto** che la diversificazione delle aliquote all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie di immobili, è la decisione conseguita dall'analisi e dalla comparazione delle attente simulazioni effettuate dall'ufficio tributi ed è fondata sui criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione;

4) **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, se presenti, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

**6) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 dell'8/09/2014 e successive modifiche;

7) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 211/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012;

8) **rendere**, per le motivazioni esposte in narrativa, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Altomonte, lì 23/07/2015

Il Responsabile del Settore  
(Dott. MATTANO' Costantino)

**Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015/COMPONENTE IMU.**

<b>PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE</b>
---

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	23/07/2015	F.to:Dott. MATTANO' Costantino	
Regolarità Contabile	Favorevole	23/07/2015	F.to:Dott. MATTANO' Costantino	

## DISCUSSIONE

Illustra il provvedimento **l'Assessore al Bilancio rag. Domenico Giglio** il quale comunica, altresì, che le aliquote, nonostante le difficoltà, non sono state aumentate .

Il consigliere **Iannuzzi** ritiene che si poteva ridurre la TASI, perché è stato accertato un gettito maggiore di un ruolo coattivo, i cui proventi potevano essere destinati al finanziamento della riduzione delle aliquote TASI.

**Il Sindaco** dà contezza dei tagli operati dal Governo Centrale sui trasferimenti al Comune che non hanno permesso di ridurre le tasse comunali, ai fini della garanzia di servizi alla comunità.

Il consigliere **Coppola Gianpietro** ricorda che negli ultimi dieci anni le Amministrazioni comunali hanno dovuto fare i conti con i tagli operati dal Governo, ma resta nell'attuale Amministrazione la scelta politica di far pagare la TASI sulle prime abitazioni e destinare i proventi in iniziative non considerate utili.

Il consigliere **Iannuzzi** chiede che si voti una mozione di riduzione della TASI.

Non viene ammessa in quanto esula dal punto all'o.d.g.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/08/2015.

N. 981 del Registro Pubblicazioni

Altomonte, lì 10/08/2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
F.to: Rag. Franco Garita

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

Altomonte, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Giulietta Covello

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 10/08/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to: Dott. Francesco Raimondis

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.

Altomonte, lì 10/08/2015

Il Responsabile del Settore  
Dott. MATTANO' Costantino